

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (ex art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al
R.G.L. n.1127/2024 promossa da:

LANCAN avv. GIAMPAOLO ass. prof. avv. FRUS GIORGIO, prof. avv. VILLANI

GIOVANNI e avv. BUCHICCHIO ANDREA;

- PARTE RICORRENTE -

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE ass. avv.

ZIGGIANA PARRAVIONI GIOVANNA

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: ricalcolo pensione di vecchiaia

All'udienza del 26 settembre 2024 innanzi alla giudice del lavoro dr.ssa Silvana

Cirvilleri compagno per il ricorrente

È altresì presente la [REDACTED] ai fini della pratica forense.

La giudice invita gli Avvocati alla discussione.

Gli Avvocati discutono la causa.

La difesa di parte ricorrente deposita nota spese.

La giudice, all'esito della discussione pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.,
redatta in calce al verbale d'udienza, contenente il dispositivo e la seguente esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

rilevato che:

parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare - se del caso disapplicando il D.M. del 30.9.1982 di approvazione della relativa delibera della Cassa - che per il calcolo corretto della propria pensione di vecchiaia aveva diritto alla rivalutazione dei redditi pensionabili, *nel limite* della media dei redditi e degli scaglioni di reddito di cui all'art. 2 L. 576/80, *nonché* del limite di reddito di cui all'art. 10, comma 1, L. 576/80 a partire dal 1981, o veriore data, anteriore o posteriore, accertando in corso di causa, con l'iniziale applicazione del coefficiente di rivalutazione del 21,1% (corrispondente alla svalutazione verificatasi tra il 1979 e il 1980), e con l'applicazione dei coefficienti annuali di rivalutazione ISTAT per *gli* anni successivi, in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione (e così, sulla base del coefficiente del 18,7% per il 1982, del 16,3 per il 1983, del 15% per il 1984 e così via per *gli anni* successivi); accertare e dichiarare il diritto alla riliquidazione della propria pensione di vecchiaia sulla base dell'applicazione dei suddetti coefficienti di rivalutazione agli elementi sopra citati; condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, (i) a riliquidare la pensione di vecchiaia a partire dal 1° maggio 2003 nella misura di € 4.671,83 mensili, ovvero nella eventuale diversa misura, maggiore o minore, accertando in corso di causa, se del caso per il tramite della *infra richiesta CTU contabile*, *nel solo caso di contestazione specifica da parte della Cassa dei conteggi effettuati*; (ii) a corrispondergli la pensione nella misura adeguata come sub (i), con la successiva rivalutazione spettante; (iii) a versargli *gli* importi relativi agli arretrati dovuti dal 01.04.2012 al 31 dicembre 2023 quali differenza tra la pensione dovuta e quella corrisposta, dal giorno della maturazione del diritto al 31 dicembre 2023 e precisamente, l'importo capitale di € 256.367,86; (iv) a versargli *gli* ulteriori arretrati dovuti dal 31 dicembre 2023 fino al momento dell'emanando sentenza; (v) maggiorando l'importo capitale dovuto a titolo di arretrati, come sopra quantificato: degli interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di arretrato alla data di deposito del presente ricorso; degli interessi moratori dovuti per i ritardi di pagamento, come stabiliti dal D.Lgs. 231/2002, dalla data del deposito del presente ricorso alla data dell'effettivo pagamento, ai *sensi* del comma 4 dell'art. 1284 c.c.;

parte convenuta chiedeva in via preliminare dichiararsi la prescrizione di tutte le pretese formulate XXXXXXXXXX, in via principale, previa eventuale CTU contabile per la corretta determinazione sia dei ratei di pensione spettanti, sia degli arretrati di pensione, respingersi tutte le pretese e domande formulate dal ricorrente, in via subordinata e riconvenzionale, previa, occorrendo, idonea CTU contabile volta a determinare le somme eventualmente dovute dal ricorrente a titolo di maggiori contributi non versati e il corretto emolumento pensionistico, per il caso in cui la giudice dovesse ritenere fondate le domande del ricorrente, così come formulate in ricorso, accertare e dichiarare il debito contributivo del ricorrente conseguente alla rivalutazione del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo e condannare lo stesso al pagamento dei

relativi contributi non prescritti, maggiorati di sanzioni e interessi, accertare il diritto del ricorrente a percepire l'emolumento pensionistico in relazione agli anni per i quali è intervenuta la prescrizione considerando esclusivamente i redditi per i quali sia stata effettivamente versata la contribuzione e, per l'effetto, dichiarare la correttezza dell'emolumento come determinato dalla Cassa alla data del deposito del ricorso;

parte ricorrente chiedeva rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa, in via

subordinata, nel denegato caso di ritenuta accoglibilità della domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento dei contributi asseritamente dovuti sulla quota di tetto determinata giudizialmente in eccedenza rispetto a quello originariamente indicato dalla Cassa: (i) dichiarare prescritto tale contestato diritto al pagamento dei suddetti contributi, per il *decennio* anteriore alla data dell'emanando sentenza, o subordinatamente alla data del deposito del ricorso introduttivo o ad altra veriore data accertando in corso di causa; (ii) escludere in ogni caso il diritto della Cassa al pagamento di maggiori contributi per *gli anni* successivi al conseguimento del diritto alla pensione; (iii) in accoglimento dell'eccezione di compensazione, detrarre dalle somme capitali in denegata ipotesi dichiarate dovute alla Cassa per i suddetti titoli *negli anni* non coperti da prescrizione, quanto versato da parte ricorrente quale contributo aggiuntivo di solidarietà nella misura del 3% del reddito dichiarato a fini Irpef per ciascuno di tali anni, con riferimento alla quota di tetto giudizialmente aumentata;

il ricorso è fondato;

il ricorrente - Avvocato iscritto alla Cassa dal 02.01.1962, che conseguiva il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.05.2003 -, sosteneva che la prima rivalutazione dei redditi costituenti la base per determinare il montante della pensione doveva essere effettuata dal 1981 nella misura dell'indice ISTAT del 1980 (21,1%), relativo alla svalutazione intercorsa nel periodo 1979/1980;

come affermato in causa analoga dalla Corte territoriale (sent. n. 216/2024 [pubbl. il 17/06/2024](#), RG n. 19/2024), la disciplina ricostruita in base alla L. 576/1980 ha ancorato *"la quantificazione delle pensioni di vecchiaia, non immediatamente ai contributi versati dai professionisti iscritti, ma ai redditi dal loro prodotti (rectius, alla media dei loro redditi in un arco di tempo predeterminato e in concreto variato nel tempo), redditi che prescrive l'art. 2 - "escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge", il quale a sua volta dispone che la rivalutazione annuale sia operata secondo gli indici Istat di cui al successivo art. 16. Ora, questa norma disciplina la rivalutazione annuale delle pensioni, prevedendo altresì che,*

nella stessa percentuale e con uguale decorrenza, siano rivalutati, non i redditi prodotti dai singoli assicurati (rivalutazione che è disciplinata dall'art 15, seppure secondo i medesimi indici Istat di cui all'articolo successivo), ma "il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma", quindi i parametri generali utili alla quantificazione delle prestazioni e dei contributi. Dalle norme indicate risulta quindi inequivocabilmente l'obbligo della Cassa di rivalutare annualmente i redditi dichiarati dagli assicurati secondo l'andamento degli indici Istat, tranne quelli riferibili all'ultimo anno precedente la data di decorrenza della pensione. D'altro canto, quanto alla decorrenza iniziale di tali rivalutazioni, per coloro che (...) fossero già iscritti alla Cassa alla data di entrata in vigore della L. 576/1980, essa resta fissata necessariamente, ad avviso della Corte, dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 27, secondo cui "per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge". Una conclusione che, diversamente da quanto assume l'ente di previdenza, non è smentita dall'art. 26 della legge. Quella disposizione, infatti, si riferisce esclusivamente alla decorrenza delle pensioni, ma non si occupa affatto della rivalutazione dei redditi. Né vale a sostenere la soluzione ermeneutica prescelta dalla Cassa la norma dell'art. 16, nella parte in cui prevede che la rivalutazione delle pensioni e adeguamento dei redditi e contributi avvengano con la medesima decorrenza e con le stesse percentuali. Si è detto, infatti, come i redditi di cui dice l'art. 16 non siano i redditi prodotti dal singolo assicurato, ma i parametri reddituali generali di calcolo della generalità delle prestazioni (il tetto del reddito pensionabile, gli scaglioni di reddito in relazione ai quali sono applicate le diverse aliquote, l'ammontare del reddito minimo necessario al pagamento del contributo soggettivo). In contrario, quanto alla rivalutazione dei redditi concretamente prodotti dagli assicurati, l'art 15 si limita a richiamare l'art. 16 in relazione all'indice di rivalutazione applicabile ("l'andamento dell'indice Istat di cui all'art. 16"). In altri termini (...) le disposizioni degli artt. 15 e 16 della L. 576/1980 si riferiscono ad ambiti diversi: l'art. 15 disciplina la rivalutazione dei redditi base di calcolo delle singole prestazioni (i redditi singolarmente prodotti dagli assicurati, sui quali devono essere calcolate le prestazioni a loro concretamente spettanti), mentre l'art. 16 regola l'andamento delle componenti generali della previdenza forense, le prestazioni e la loro rivalutazione e per contro i parametri generali di reddito da utilizzarsi per determinare la generalità delle prestazioni. Nessuna disposizione di legge, neppure l'art 16, autorizza allora a derogare, in sede di prima applicazione della L. 576/1980, al principio generalmente fissato dalla legge della rivalutazione annuale dei redditi pensionabili. Si tratta del resto di una conclusione confortata dalla ratio di detta previsione, che mira evidentemente a conservare l'effettivo valore dei redditi prodotti in quanto base di calcolo della rivalutazione. Proprio per questa ragione un blocco della rivalutazione di due anni, unito

all'esclusione dell'adeguamento dell'ultimo anno precedente al pensionamento (essa espressamente prevista dalla legge) determinerebbe un significativo "vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile" (così Corte di Appello di Milano, n. 1895/2020), tra l'altro riferibile solo ai professionisti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge. Deve quindi concludersi (...) per l'effettività del diritto dell'avv. (...) a vedersi rivalutati i redditi pensionabili sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980".;

deve essere respinta l'eccezione di prescrizione formulata dalla Cassa. Il diritto alla pensione (comprensivo del diritto alla liquidazione nel suo esatto ammontare), è costituzionalmente tutelato (art. 38 Cost.), costituisce espressione dello status di pensionato, ed è perciò indisponibile e imprescrittibile (art. 2934, 2° comma, c.c.) e non soggetto a decadenza; invece, il diritto ai ratei non riscossi di pensione già liquidata soggiace alla prescrizione quinquennale, mentre il diritto ai ratei di pensione non liquidata (o alle differenze di ratei per mancata riliquidazione della pensione) soggiace al termine di prescrizione decennale, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei (Cass. sent. n. 31527/2022). Nel caso di specie la prescrizione decennale riguarda soltanto le differenze dei singoli ratei, maturati antecedentemente al decennio dalla messa in mora (avvenuta il 28 marzo 2022), e la richiesta di pagamento ne teneva conto, in quanto gli arretrati venivano richiesti con decorrenza dal 1° aprile 2012;

la domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento dei contributi aggiuntivi sul tetto maggiorato a seguito dell'accoglimento del ricorso non è fondata:

"l'affermazione del diritto alla rivalutazione dei redditi pensionabili in base all'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980 "non comporta alcuna omissione contributiva neppure parziale da parte dell'assicurato. Il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore. Ne deriva che avendo l'avv. (...) corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla Cassa non può per definizione determinare alcuna omissione contributiva. Una tale omissione avrebbe potuto in ipotesi determinarsi solo ove la Cassa avesse operato, variandoli in aumento, sui limiti generali di reddito di cui all'art. 16, variazione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato" (...) la successiva rivalutazione del reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla Cassa, non può generare alcuna

omissione contributiva e non implica quindi il versamento di maggiori contributi" (...) Siccome il sistema previdenziale forense è reddituale, i redditi pensionabili entro il tetto sono parametrati in base alla retribuzione in concreto versata, con esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione - principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, nella quale l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione. Come ricordato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. 18.9.2019, n. 30421) "l'obbligo contributivo gravante sul professionista si compone di un contributo soggettivo (L. n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art.11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA; nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l'annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del c.d. minimale per la pensionabilità, come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 7). È pur vero che con questo meccanismo si finisce con il computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a discapito della Cassa, dal momento che allo scopo, come si è detto, rileva la media dei 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione. Tuttavia, sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricollegghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia dell'intera annualità. Tale soluzione, cui occorre dare continuità, è stata poi ribadita da Cass. n. 26962 del 2.12.2013 e da Cass. n. 7261

del 15.4.2015", sent. cit. Corte d'appello di Torino n. 216/2024;

la Cassa formulava domanda riconvenzionale subordinata di accertamento del diritto di parte ricorrente di percepire la pensione in relazione agli anni per i quali era maturata la prescrizione sulla base dei redditi per cui era stata versata la contribuzione, con declaratoria di correttezza della pensione nella misura determinata dalla Cassa. Parte convenuta chiedeva dichiararsi che, per gli anni per i quali era intervenuta la prescrizione del suo (asserito) diritto al pagamento di ulteriori contributi, la pensione di parte ricorrente era stata correttamente calcolata, considerando solo i redditi per cui era stata versata la contribuzione,

quindi sostanzialmente non formulava una domanda riconvenzionale, ma articolava una difesa (infondata) finalizzata alla reiezione del ricorso;

la Cassa deve pertanto essere condannata alla riliquidazione della pensione del ricorrente ed al pagamento dei ratei maturati, il cui importo non è stato specificamente contestato sotto il profilo contabile;

le spese, liquidate in dispositivo conformemente alla notula depositata, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

accerta e dichiara che il ricorrente aveva diritto alla rivalutazione dei propri redditi pensionabili, del limite della media dei redditi e degli scaglioni di reddito di cui all'art. 2 L. 576/80, nonché del limite di reddito di cui all'art. 10, comma 1, L. 576/80 a partire dal 1981, con l'iniziale applicazione del coefficiente di rivalutazione del 21,1% e con l'applicazione dei coefficienti annuali di rivalutazione ISTAT per gli anni successivi, in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della propria pensione di vecchiaia sulla base dell'applicazione dei predetti coefficienti di rivalutazione agli elementi sopra citati, condanna parte convenuta a riliquidare la pensione di vecchiaia del ricorrente a partire dal 1° maggio 2003 nella misura di € 4.671,83 mensili, condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la pensione nella misura adeguata, oltre alla successiva rivalutazione, condanna parte convenuta a pagare al ricorrente gli arretrati maturati dal 01.04.2012 al 31 dicembre 2023, pari a € 256.367,86, oltre agli ulteriori arretrati maturati 1° gennaio 2024 fino alla data odierna, oltre interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di arretrato alla data di deposito del ricorso ed interessi moratori dalla data del deposito del ricorso alla data dell'effettivo pagamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c.;
respinge la domanda riconvenzionale;

**condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
24.633,80, oltre rimb. forf. 15%, CU, IVA e *CPA*.**

Così deciso in Torino, il 26 settembre 2024.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI